

CLIV SEDUTA

(Antimeridiana)

VENERDI 18 GENNAIO 1957

Presidenza del Presidente ALESSI

indi

del Vice Presidente MONTALBANO

INDICE

Commissioni legislative (Comunicazione di assenze di deputati alle riunioni)	103	CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione	117, 118, 119 120, 121, 122
Disegno di legge: «Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina» (60) (Seguito della discussione):		GRAMMATICO	117, 118, 121
PRESIDENTE	103, 109, 113, 115, 116	RIZZO	118
STAGNO D'ALCONTRES, Assessore all'agricoltura	103, 115	IMPALA' MINERVA	120
CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza	109, 113	CALDERARO	121
OVAZZA, relatore di minoranza	114	LA LOGGIA, Presidente della Regione	122
CIPOLLA	115	Proposte di legge (Variazioni nel deferimento a commissioni legislative)	101
Disegno di legge: «Norme transitorie per il collocamento delle esattorie delle imposte dirette gestite in delegazione governativa» (285) (Rinvio della discussione):		Sull'orario di inizi delle sedute:	
PRESIDENTE	116	PRESIDENTE	103
RESTIVO, Presidente della Commissione	116		
Interpellanza (Annunzio)	102		
Interrogazioni (Annunzio)	102		
Ordine del giorno (Inversione):			
RESTIVO	116		
PRESIDENTE	116		
Proposta di legge: «Conferimento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari vacanti per effetto dell'esodo volontario (legge dello Stato 27 febbraio 1955, n. 53) e dei posti di ruolo in soprannumero vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1957-58» (180) (Discussione):			
PRESIDENTE	116, 117, 118, 119, 122, 123		
IO MAGRO, Presidente della Commissione e relatore	116, 119, 122		

La seduta è aperta alle ore 9,30.

MAZZOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Variazioni nel deferimento di proposte di legge alle commissioni legislative.

PRESIDENTE. Leggo l'elenco delle proposte di legge in precedenza assegnate all'esame di determinate commissioni legislative e poi deferite alla competenza di altre commissioni:

— «Norme sulla stabilità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imposte di consumo» (72), già assegnata, in data 20 ottobre 1955, alla 1^a Commissione legislativa «Affari interni ed ordinamento amministrativo», deferita, in data 17 gennaio 1957 all'esame della 2^a Commissione legislativa «Finanza e patrimonio»;

— « Norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle imposte di consumo » (80), già assegnata, in data 27 ottobre 1955, alla 1ª Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo », deferita allo esame della 2ª Commissione legislativa « Finanza e patrimonio », in data 17 gennaio 1957;

— « Nomina di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'E.R.A.S. » (128), già assegnata, in data 10 gennaio 1956, alla 1ª Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo », deferita alla 3ª Commissione legislativa « Agricoltura ed alimentazione », in data 17 gennaio 1957;

— « Stato giuridico e trattamento economico dei lavoratori addetti alla refezione scolastica » (132), già assegnata, in data 10 gennaio 1956, alla 1ª Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo », deferita alla 6ª Commissione legislativa « Pubblica istruzione », in data 17 gennaio 1957;

— « Inchiesta parlamentare sul collocamento in Sicilia » (152), già assegnata in data 9 febbraio 1956, alla 1ª Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo », deferita alla 7ª Commissione legislativa « Lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità », in data 17 gennaio 1957;

— « Nuovo ordinamento della condotta medica in Sicilia » (158), già assegnata, in data 23 febbraio 1956, alla 1ª Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo », deferita alla 7ª Commissione legislativa « Lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità », in data 17 gennaio 1957;

— « Nomina di una commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria e disoccupazione nei comuni di Partinico, Trappeto, Balestrate, Carini, Cinisi, Montelepre, Giardinello, Terrasini e Grisi (173), già assegnata, in data 6 marzo 1956, alla 1ª Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo », deferita alla 7ª Commissione legislativa « Lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità », in data 17 gennaio 1957;

— « Adeguamento del trattamento economico del personale delle imposte di consumo di nomina comunale » (199), già assegnata, in data 22 marzo 1956, alla 1ª Commissione le-

gislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo », deferita alla 2ª Commissione legislativa « Finanza e patrimonio », in data 17 gennaio 1957.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

MAZZOLA, segretario:

« All'Assessore all'agricoltura, per conoscere i provvedimenti che intende adottare per riportare alla normalità la situazione dell'Associazione cacciatori di Messina.

La gravità della turbativa dell'ordine giuridico si accompagna ad una mancanza di vita dell'organizzazione e di assistenza ai soci che non giustificano il prolungarsi e l'onere di una gestione commissariale.

L'interrogante ritiene indispensabile che si dia attuazione alle decisioni degli organi giurisdizionali, anche giungendo alla indizione di nuove elezioni, che consentano ai soci di riconfermare i propri dirigenti e, democraticamente, mutare la propria rappresentanza senza che si ingeneri un senso di perdurante eccesso di tutela. » (699)

CUZARI.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che i cittadini di Vittoria (Ragusa) siano costretti ancora a transitare in strade interne dell'abitato, che possono benissimo essere definite trazzere di 3ª categoria. » (700) (Gli interroganti chiedono la risposta scritta con urgenza)

JACONO - NICASTRO.

PRESIDENTE. Comunico che delle interrogazioni testè annunziate quella con risposta orale sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno; quella per la quale è stata chiesta la risposta scritta è già stata inviata al Governo.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interpellanza presentata alla Presidenza.

MAZZOLA, segretario:

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere:

1) se è a conoscenza che l'impresa Pagani Giovanni ha interrotto da quasi un anno i lavori di costruzione della strada Sinagra-Ucria (Messana), provocando generale preoccupazione tra le popolazioni dei comuni di Brolo, Ficarra, Sinagra e Ucria — che vedono rinviata senza termini la realizzazione di una improrogabile esigenza — e causando viva agitazione tra i lavoratori;

2) quali misure gli uffici competenti intendano prendere per assicurare il pronto pagamento dei crediti di lavoro agli operai — crediti maturati da molti mesi e accertati dallo Ispettorato del lavoro di Messina, per estromettere senza indugi l'impresa Pagani dalla continuazione dei lavori e per promuovere la cancellazione dall'Albo regionale degli appaltatori per recidiva inadempienza ai capitoli di appalto. » (120)

TUCCARI - NICASTRO - FRANCHINA.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge l'interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Comunicazione di assenze di deputati alle riunioni di commissioni legislative.

PRESIDENTE. Informo che, a norma dello articolo 59, secondo comma, del regolamento interno, ho avuto le seguenti comunicazioni di assenze di deputati alle riunioni di commissioni legislative:

— con lettera del 15 gennaio 1957, protocollo n. 24, il Presidente della 1^a Commissione legislativa ha fatto conoscere che gli onorevoli Corrao, D'Angelo e Majorana sono stati assenti alla riunione della Commissione stessa del 15 gennaio scorso senza che risulti abbiano ottenuto regolare congedo;

— con lettera del 16 gennaio 1957, protocollo numero 27-SL, il Presidente della 1^a

Commissione legislativa ha fatto conoscere che gli onorevoli D'Angelo e Varvaro sono stati assenti alla riunione della Commissione stessa del 16 gennaio scorso senza che risulti abbiano ottenuto regolare congedo; e che l'onorevole Varvaro, però, ha comunicato di essere ammalato;

— con lettera del 16 gennaio 1957, protocollo numero 18-SL, il Presidente della 5^a Commissione legislativa ha fatto conoscere che gli onorevoli Tuccari e Di Napoli sono stati assenti alla riunione della Commissione stessa del 9 gennaio scorso senza che risulti abbiano ottenuto regolare congedo.

Sull'orario di inizio delle sedute.

PRESIDENTE. Poichè è presente in Aula uno scarso numero di deputati e riferendomi alla richiesta avanzata ieri dall'Assessore all'agricoltura perchè oggi la seduta avesse inizio con mezz'ora di ritardo sull'orario consueto, invito i deputati ed il Governo a non presentare più richieste del genere, onde evitare incertezze sull'orario di inizio delle sedute che possano provocare ritardi nella presenza in Aula da parte dei deputati.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazione per lo sviluppo della piccola proprietà contadina ».

Non essendovi altri iscritti a parlare in sede di discussione generale, ha facoltà di parlare, per il Governo, l'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Signor Presidente, numerosi colleghi hanno preso la parola sul disegno di legge già presentato dal precedente Governo e fatto proprio da questo Governo. Tutti i colleghi, in linea di massima, si sono dichiarati favorevoli al disegno di legge stesso, anche se alcune critiche sono state mosse da diversi settori dell'Assemblea. Critiche più sostanziali sulla formazione della piccola proprietà contadina sono venute dalla sinistra,

dalla destra e dal centro; ma, più che critiche, sono state rivolte istanze al Governo e si è annunciata la presentazione di un emendamento per allargare la categoria di coloro i quali dovranno beneficiare del disegno di legge in esame. Precisamente, l'onorevole Celi ha annunciato la presentazione di un emendamento che consenta a tutti i contadini di potere fruire dei benefici del disegno di legge che stiamo discutendo.

L'onorevole Ovazza, nel suo intervento, ha detto che l'unico elemento positivo, quasi, di questo disegno di legge può considerarsi il fatto che è rivolto essenzialmente agli estromessi della riforma agraria. Cioè il Governo — ha detto l'onorevole Ovazza — ha pensato di presentare all'Assemblea uno strumento legislativo tale da riparare alle ingiustizie che sarebbero state commesse in sede di attuazione della legge di riforma agraria. Possiamo dire che l'onorevole Ovazza abbia diviso il suo intervento in tre parti essenziali: la prima parte è di critica vera e propria al disegno di legge, non tanto nella sua impostazione di carattere generale, quanto nella sua articolazione; la seconda parte contiene una leggera divagazione di critica alla legge 27 dicembre 1950, numero 104, circa la maniera con cui è stata applicata; la terza parte si riferisce ai concetti della prelazione e del controllo del prezzo. Su questi due ultimi punti, si sono anche intrattenuti gli onorevoli Russo Michele, Sacca, Cipolla, Lo Magro, mentre gli onorevoli Di Benedetto, Majorana della Nicchiara e Pettini non hanno condiviso queste preoccupazioni, principalmente per quanto riguarda il prezzo delle terre.

Si è detto da più parti che la piccola proprietà contadina trova particolare difficoltà nell'ottenere il credito agrario per l'acquisto delle macchine agricole o per gli approvvigionamenti di scorte vive e morte.

E' necessario che la piccola proprietà contadina venga assistita in tutte le forme e in tutte le maniere. L'onorevole Russo ha detto che questa questione va inquadrata nel problema generale della politica agraria. L'incremento della piccola proprietà contadina — testualmente ha detto l'onorevole Russo — è in sé un fatto positivo, ma va inquadrato nella situazione attuale dell'agricoltura.

Difficili — ha detto l'onorevole Russo — saranno gli approvvigionamenti alla piccola proprietà contadina, se non si associano i

piccoli proprietari. E' vero quanto è stato affermato in questo senso dall'onorevole Celi; la piccola proprietà contadina ha bisogno di una particolare assistenza, di un particolare aiuto. E' necessario che i piccoli proprietari si associno in cooperative onde poter essere meglio assistiti. Il Governo e l'Assemblea hanno in questo senso, in passato, apprestato delle leggi proprio per spingere questi piccoli proprietari ad associarsi e quindi ad avere maggiori possibilità nella coltivazione delle loro terre. Infatti, nella legge regionale dell'aprile 1954, numero 9, sono previsti, per i piccoli proprietari coltivatori diretti di terre, contributi più elevati; essi sono stati portati al 45 per cento per le opere di miglioramento a contadini singoli e al 50 per cento per i coltivatori diretti associati in cooperative. Contributi sono poi previsti per l'acquisto di macchine agricole in misura crescente, a seconda che si tratti di coltivatori diretti, singoli o associati in cooperativa; in quest'ultimo caso, il contributo arriva al 40 per cento.

Gli onorevoli Russo e Celi hanno sottolineato la opportunità che i piccoli proprietari che direttamente coltivano le terre siano maggiormente assistiti; ma ciò potrà avvenire se si cercherà di far penetrare nella mentalità dei contadini coltivatori diretti il concetto della cooperazione, della associazione.

L'onorevole Celi aveva, addirittura, dei dati che si riferivano al credito agrario e, se non ricordo male, diceva che soltanto 96 milioni di credito agrario erano stati erogati per i piccoli proprietari coltivatori diretti in Sicilia, pari al 2,7 per cento della somma destinata all'intero credito agrario nell'Isola. Quindi, è necessario che i coltivatori diretti si associno tra loro, si riuniscano in cooperative, onde avere una maggiore assistenza ed una maggiore forza nell'ottenere i contributi, nel beneficiare maggiormente di tutte le leggi che già esistono nella Regione. Il Governo si ripromette in particolare di presentare opportuni disegni di legge onde agevolare la costituzione di cooperative di coltivatori diretti.

Va bene la piccola proprietà contadina — diceva l'onorevole Pettini —, però non creata con gli strumenti legislativi con i quali finora l'avete creata, cioè a dire con la legge 27 dicembre 1950, numero 104, cioè la legge di riforma agraria, e con l'attuale disegno di legge. Con questi provvedimenti — diceva l'onorevole Pettini — voi state creando la piccola

proprietà contadina « sostenuta con le bretelle ».

I bambini quando cominciano a dare i primi passi vanno sostenuti o per le braccia o con le bretelle addirittura; la piccola proprietà contadina non è di questi giorni, ma in questo periodo sta avendo un incremento che è giusto abbia, e il Governo ha il dovere di sostenerla « con le bretelle », cioè con uno strumento legislativo che consenta a questi contadini di vivere meglio.

Proprio in questi ultimi giorni l'Assemblea ha approvato un disegno di legge di sgravi fiscali per gli assegnatari della riforma agraria. Non sono soltanto quelli i provvedimenti che bisogna fare per sorreggere gli assegnatari. Il Governo si ripromette, in questa materia, di presentare disegni di legge che diano agli assegnatari più sostanziali aiuti per mandare avanti le loro piccole aziende, che, indubbiamente, all'inizio incontreranno notevoli difficoltà. Difatti, su questi piccoli proprietari coltivatori diretti gravano oneri notevoli; oltre il prezzo della terra, anche il rimborso di una quota parte delle opere di miglioria e di trasformazione che si sono fatte e che vengono anticipate dall'E.R.A.S.. In alcuni lotti non so quanto valga spendere per la trasformazione del fondo, perchè non so quanto possa incrementarsene la produttività. In proposito il Governo si ripromette di dare allo Ente di riforma agraria un indirizzo circa la trasformazione fondiaria dei lotti assegnati ai contadini per effetto della legge di riforma agraria.

Ma torniamo alle osservazioni che sono partite dalla estrema sinistra principalmente e che possono limitarsi a due essenziali: criterio della prelazione e questione del prezzo. Il criterio della prelazione, sostenuto energicamente dagli onorevoli Ovazza, Saccà e Russo Michele, è stato contrastato altrettanto energicamente dall'onorevole Majorana della Nicchiara, il quale ieri sera addirittura faceva della ironia su questo ed ebbe a dire che gli sembrava che il concetto del diritto di prelazione e quello di dare la terra agli estromessi della riforma agraria fossero due concetti antitetici. Se voi volete — diceva l'onorevole Majorana — introdurre nella legge il concetto di prelazione, mi volete dire come faremo a dare la terra?

Io ritengo che la Commissione per l'agricoltura abbia, con l'articolo 6 (credo suggeri-

to dal Presidente o dall'onorevole Franchina), evitato quell'inconveniente del quale si preoccupavano gli onorevoli Cipolla, Saccà e Ovazza, cioè di creare ancora degli estromessi per effetto di questa legge.

Infatti, l'articolo 6 del testo della Commissione suona così: « I benefici di cui all'articolo 1 (cioè mutuo sull'intero ammontare del costo del terreno e contributo sull'interesse del mutuo del 15 per cento per l'acquisto di scorte vive e morte) della presente legge sono estesi ai coltivatori manuali della terra se estromessi in dipendenza dell'applicazione della presente legge, purchè detti coltivatori posseggano i requisiti richiesti per la formazione della piccola proprietà contadina.

SACCA'. La catena della fortuna!

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Non è la catena della fortuna, onorevole Saccà, stia tranquillo. Credo che questo articolo possa fugare la preoccupazione che si vengano a creare altri estromessi. Nel caso di un proprietario che voglia vendere ad un estromesso, 5 dei 10 ettari di un terreno, coltivato da un contadino, nulla vieta a quest'ultimo di acquistare i 5 ettari proprio usufruendo dei benefici di questa legge. Quindi, io penso e credo (e su questo era d'accordo anche, se non ricordo male, l'onorevole Lo Magro) che i colleghi di sinistra, che hanno così calorosamente sostenuto la tesi della prelazione per la preoccupazione di creare dei nuovi estromessi, con questo articolo di legge (che la stessa Commissione per l'agricoltura su proposta dell'onorevole Franchina ha introdotto nel disegno di legge) non dovrebbero più sentirsi preoccupati.

Passiamo ora all'altra preoccupazione manifestata da alcuni, anzi dalla maggior parte degli oratori che sono intervenuti nella discussione generale: il prezzo dei terreni.

Questa preoccupazione non hanno gli onorevoli Pettini e Majorana della Nicchiara, se non ricordo male. Però l'onorevole Majorana della Nicchiara ha fatto delle proposte concrete e ha detto, sorridendo, mentre era interrotto nella stessa maniera con la quale lo onorevole Saccà mi interrompe adesso: « No, io desidero che il prezzo di questa terra venga riferito al valore dei beni immobili secondo la legge sulle successioni dell'ottobre 1954.

L'onorevole Ovazza ebbe a fare un sorrisetto, dicendo che la proposta gli sembrava maliziosa. Se non ricordo male, questo fu l'aggettivo che adoperò.

La preoccupazione di un eventuale aumento di prezzo della terra è anche preoccupazione del Governo e, se questa legge dovesse esclusivamente riferirsi agli estromessi della riforma agraria, non c'è dubbio che questi estromessi vorrebbero trovare la terra da acquistare nell'ambito della zona dove essi vivono. Quindi, in queste zone, che sono limitate rispetto a tutto il territorio siciliano, noi avremmo, senza dubbio, un artificioso aumento del prezzo della terra. Il Governo, comunque, si riserva di presentare degli emendamenti, intesi ad estendere i benefici di questa legge a tutti i contadini, in generale, con dei privilegi maggiori per gli estromessi della riforma agraria. Ciò perchè l'eventuale aumento del prezzo preoccupa anche il Governo.

L'onorevole Ovazza ebbe a fare un riferimento; ebbe a dire testualmente, sulla questione del prezzo, che bisognerebbe condizionare l'intervento pubblico alla equità ed alla convenienza del prezzo. Secondo lui, i criteri per stabilire una tale equità potrebbero essere due: o riportarsi ai prezzi dei terreni previsti dalla riforma agraria, se non ricordo male...

OVAZZA, relatore di minoranza. Ancorarli a quelli.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Giusto. Oppure si rifaceva ad una vecchia proposta fatta dall'onorevole Milazzo, durante la prima legislatura, in sede di Commissione per l'agricoltura, e cioè quella di calcolare il prezzo in base alla quota di prodotto che spetterebbe al concedente.

Sulla questione del controllo del prezzo il Governo ha elaborato un emendamento, un articolo aggiuntivo alla legge, in cui è detto che il prezzo deve essere stabilito da una commissione composta dall'ispettore agrario provinciale, da un tecnico dell'istituto mutuantе e da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale e che, comunque, questo prezzo non può essere superiore al valore di una quota parte del prodotto lordo vendibile, capitalizzato al tasso legale.

Ci rifacciamo, sia pure alla lontana, al de-

creto Gullo 311, dove è detto che, nella ripartizione dei prodotti agricoli, al proprietario che dà solo la nuda terra spetta solo un quinto del prodotto. Al momento in cui un piccolo proprietario acquista questa terra, essa potrebbe considerarsi come nuda terra, ed allora una quota parte del prodotto al disotto del quinto, evidentemente capitalizzata, potrebbe darci il valore del terreno. Se prendiamo ad esempio un terreno di sei ettari sul quale vive un nucleo familiare di sei persone, nel bilancio economico di questa azienda agricola veniamo a trovare un reddito di circa 360mila lire annue, che, diviso per il numero dei componenti della famiglia, verrebbe intorno a 60mila lire *pro-capite*. Una quota parte di queste 60mila lire, cioè un sesto o un settimo, verrebbe di circa dieci mila lire (facciamo il conto di 10mila per arrotondare), che, capitalizzate, darebbero circa 200mila lire per ettaro. Stabilito il quinto del prodotto lordo, si dovrebbe fare la capitalizzazione. In questo senso il Governo presenterà un emendamento che credo si agganci a quel concetto enunciato come limite massimo.

Questo potrebbe, secondo me ed il Governo, fugare quelle preoccupazioni che sono sorte da più parti dell'Assemblea e che sono anche proprie del Governo. Il Governo accetta, peraltro, l'emendamento che ha formato oggetto di discussione in sede di Commissione per la finanza e che è scaturito da uno scambio di idee fra gli onorevoli Russo e Restivo. Era una delle proposte-base dell'onorevole Russo. Il Governo lo accetta in pieno, per quanto personalmente sarei stato lieto se esso avesse formato oggetto di una legge *ad hoc* sulla materia; sarei stato lieto, infatti, se si fossero formulate norme particolari sull'argomento del contratto miglioratorio, e cioè sul sorteggio dei lotti e sulla concessione del contributo del 66 per cento a quei contadini, che applichino piani di miglioramento e che, allo scadere del contratto, possono ottenere in sorteggio un lotto che resta in loro proprietà. Comunque, il Governo accetta questo emendamento. Dicevo, però, che personalmente avrei preferito che si trattasse l'argomento in un disegno di legge organico, in una legge unica. Mi dice l'onorevole Russo che il relativo progetto di legge è già predisposto: quindi, al momento opportuno, ossia quando la Commissione e l'Assemblea saranno chiamate ad approvarlo, se ne parlerà.

L'argomento sul quale l'onorevole Cipolla si è particolarmente intrattenuto, oltre quegli altri che sono stati oggetto di discussione da parte di tutti i settori, cioè a dire prelazione e controllo sul prezzo, è stato quello della revisione dei canoni particolarmente onerosi. E siccome si è trovato a prendere la parola subito dopo l'onorevole Pettini, il quale avanzava delle perplessità e delle preoccupazioni circa la costituzionalità o meno della norma relativa, sostenendone la inutilità in quanto esistono in proposito le norme del codice civile, ebbe a dire scherzosamente: « In questa Assemblea, tutte le volte che si parla della questione degli enfiteuti, sorgono sempre dei dubbi di costituzionalità o si fanno richieste di rinvio ». Lo disse con un certo accenno polemico e sarcastico per chi lo aveva preceduto alla tribuna e forse anche per me. Io, mentre lo onorevole Pettini parlava per una determinata parte dell'articolo 1 del testo della Commissione, ebbi a dire che avevo dei dubbi, forti dubbi, circa la costituzionalità di quel comma dell'articolo, ma non circa la revisione dei canoni, su cui il Governo, invece, è d'accordo. Io ho dubbi sulla costituzionalità dell'ultimo comma dell'articolo 1 del testo della Commissione. Per quella parte che riguarda la revisione dei canoni, sono perfettamente d'accordo; ma, mettendo i due comma in relazione, ho avuto questa impressione, che mi auguro sbagliata.

All'articolo 1 noi diciamo: « Le anticipazioni di cui alla lettera a) del presente articolo possono essere concesse anche a coltivatori diretti per l'affrancazione di canoni enfiteutici di fondi la cui estensione e qualità rientrino tra quelle fissate dall'articolo 9 della presente legge e che risultano gravati di canoni in natura o denaro riconosciuti onerosi per l'enfiteuta ».

Ho avuto l'impressione che con questo comma noi diamo agli enfiteuti la possibilità della riduzione dei canoni, anche quando essi sono numerosi, cioè a dire carichiamo gli enfiteuti di una spesa notevole; con il comma successivo facciamo pagare al concedente una imposta pari al 50 per cento della quota del prezzo di affrancazione corrispondente alla parte onerosa del canone. Il vero punito, in tutto questo, è l'enfiteuta, il quale viene ad affrancare un canone oneroso, sia pure usufruendo delle anticipazioni da noi dategli al 3 per cento. Scusate la mia ingenuità in que-

sto senso. E' pacifico che la questione dell'enfiteuta che paga canoni onerosi deve essere definita. Da troppo tempo se ne è parlato. Evitiamo, quindi, rinvii per preoccupazioni costituzionali o di altro genere e, una volta per sempre, definiamo la questione.

Non trovo esatto quello che afferma l'onorevole Benedetto Majorana della Nicchiara, quando dice che in questa Assemblea è invalsa l'abitudine di approvare una legge con un determinato titolo per poi attuarla in situazioni diverse e per materie diverse. Non è esatto perchè, favorendo l'affrancazione dei canoni enfiteutici, si agevola la formazione della piccola proprietà contadina. Che cosa c'è di contrastante con il titolo in questa legge?

Su questa materia l'onorevole Cipolla si è intrattenuto a lungo, facendo presenti casi particolari che esistono nella zona di Marinello, di Alia e di altri comuni della provincia. Egli ha detto che ci sono enfiteuti che non sono più direttamente coltivatori della terra perchè, attraverso i sacrifici fatti dai loro padri o dai loro nonni, hanno potuto studiare; chi è diventato avvocato, chi dottore, etc.. Anche a questi dobbiamo dare le stesse agevolazioni? Su questo punto — come ebbi a dire molto chiaramente ieri sera, alla fine della seduta, all'onorevole Cipolla ed a qualcuno degli enfiteuti che egli, insieme all'onorevole Ovazza, ebbe a presentarmi — la legge non può che avere un indirizzo preciso e rivolto a quegli enfiteuti che direttamente coltivano la terra. L'Assemblea è sovrana, farà quello che riterrà più giusto; ma noi non possiamo fare eccezioni di sorta, solo perchè ci sono cinque, sei, dieci casi di enfiteuti che non sono più coltivatori diretti della terra; ma studenti in giurisprudenza o laureati o insegnanti...

CIPOLLA. O artigiani.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. ...o artigiani. Noi non possiamo fare queste eccezioni, onorevole Cipolla; le leggi devono avere un contenuto di carattere generale. Noi dobbiamo agevolare coloro che direttamente coltivano la terra e non possiamo fare eccezioni di sorta. Il mio pensiero è questo; ma l'Assemblea sovrana delibererà come riterrà più giusto e più opportuno. Vi è.

naturalmente, il giuoco delle maggioranze e delle minoranze e proprio queste minoranze dovranno essere ossequienti ai desideri delle maggioranze. Il mio pensiero, il pensiero del Governo, se sarà di minoranza, evidentemente sarà ossequiente ai desideri dell'Assemblea; ma questo è il pensiero del Governo.

Preoccupazioni ancora manifestava l'onorevole Cipolla per il fatto che, da quando si discute di queste leggi circa l'affrancazione dei canoni, ci sono dei vampiri che si stanno affrettando in tutte le maniere a vessare gli enfiteuti per il pagamento dei canoni, e ciò proprio nel mese di gennaio; quando si vuole vessare per il pagamento del canone in frumento, è chiaro che si vuol fare di tutto per trovarsi di fronte al fatto compiuto al momento della pubblicazione di questa legge. E diceva l'onorevole Cipolla che, analogamente a quanto avviene per gli sfratti nelle grandi città, ove è possibile chiedere la sospensiva per l'esecuzione dello sfratto, bisognerebbe che si facesse qualche cosa anche in questa materia. Dicevo ieri all'onorevole Cipolla che il Governo, compatibilmente con i mezzi a disposizione, interverrà sui prefetti e sulla magistratura, facendo presente la particolare situazione, perchè, purtroppo, in questo campo, noi non abbiamo una legge come per gli sfratti, per cui si ha la sospensiva nella esecuzione; ma, comunque, intendo dal banco del Governo assicurare in questo senso il collega Cipolla e dare una certa tranquillità e garanzia a coloro i quali in questo momento vengono vessati per il pagamento dei canoni. Ci sono tante maniere per venire loro incontro.

L'onorevole Celi si è dichiarato favorevole al testo del disegno di legge...

CIPOLLA. Quindi, il Governo accetta gli emendamenti della Commissione per la finanza?

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore alla agricoltura*. No, al riguardo ho già detto che accetto alcune parti degli emendamenti della Commissione per la finanza e mi sono riservato di parlare degli altri emendamenti in sede opportuna. Ho annunciato un emendamento del Governo.

L'onorevole Celi, dicevo, si è dichiarato particolarmente favorevole al progetto di leg-

ge ed ha annunciato un suo emendamento per estenderne i benefici a tutti i contadini. Ed è il Governo stesso che presenterà un nuovo articolo, per cui i benefici di questa legge siano estesi a tutte le categorie di contadini coltivatori diretti. Penso che possa far piacere all'onorevole Celi sapere che si intende accordare il contributo integrativo del 34 per cento ed un contributo sugli interessi con una garanzia sussidiaria a tutti i contadini.

L'onorevole Celi — di questo ne ho parlato all'inizio — aveva le stesse preoccupazioni che sono state un po' di tutti ed in particolare degli onorevoli Russo Michele e Celi: « Va bene la piccola proprietà contadina — essi dicevano —, ma bisogna assisterla ed aiutarla ». Su questo argomento credo di essermi sufficientemente intrattenuto all'inizio del mio dire; ma, onorevole Celi, lei si preoccupava della difficoltà del credito per la piccola proprietà contadina, si preoccupava della difficoltà di ottenere dei contributi per l'acquisto di macchine agricole ed altro. Credo che al riguardo dovrebbe esserci anche un'azione costante delle organizzazioni sindacali, le quali dovrebbero svolgere opera di persuasione nei confronti di questi piccoli proprietari nel senso di indurli a riunirsi in cooperative, perchè soltanto così possono beneficiare di aiuti maggiori e di provvidenze, che, peraltro, nel caso in ispecie delle macchine agricole, sono previste dalla legge numero 9, che concede contributi del 40 per cento alle cooperative di coltivatori diretti. Quindi, per dare un aiuto sostanziale a queste categorie di benemeriti lavoratori, bisogna spingere le masse ad associarsi in cooperative.

Giustamente si osservava che la piccola proprietà contadina finirà con il mangiare se stessa, come diceva l'onorevole Pettini. E sarà vero, se noi non daremo ad essa tutta l'assistenza, tutti gli aiuti possibili ed immaginabili. Su questo argomento il Governo intende presentare altri disegni di legge.

Credo di avere così se non esaurientemente, replicato a tutti gli oratori che sono intervenuti nella discussione generale di questo disegno di legge, che, indubbiamente, ha il merito di aumentare notevolmente lo stuolo di piccoli proprietari coltivatori diretti. Io mi auguro che l'Assemblea vorrà approvare il disegno di legge perchè si possa al più presto farlo diventare operante nell'interesse dei contadini. (Applausi dal centro)

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cuzari ed altri deputati hanno presentato emendamenti e che il Governo ha preannunziato la presentazione di altri emendamenti. Vorrei pregare il Governo e i deputati che intendono presentare emendamenti, di farlo tempestivamente per dar modo alla Presidenza di coordinarli e porli nell'ordine voluto dal regolamento, ed all'Assemblea di averne piena contezza.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Onorevole Presidente, essendo numerosi gli emendamenti di cui si prevede la presentazione, la prego di voler accordare alla Commissione il tempo necessario per esaminarli.

PRESIDENTE. Intanto, sino a questo momento, sono stati presentati due soli emendamenti, per cui la richiesta dell'onorevole Cuzari sarà tenuta in considerazione non appena ne saranno presentati altri.

Comunico che gli onorevoli Cipolla, Ovazza, Russo Michele, Denaro e Cortese hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerata la grave situazione verificatasi in numerosi comuni a causa delle intimidazioni ed esecuzioni ai danni di enfiteuti,

invita il Governo

ad adoperarsi in ogni modo per addivenire ad una sospensione di detti provvedimenti in attesa dell'attuazione della legge attualmente in discussione. » (84)

Comunico che sono stati presentati alcuni emendamenti.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

MAZZOLA, segretario:

— dall'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres:

sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art. 1.

L'Assessore per il bilancio, su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli istituti esercenti il credito agrario nella Regione a coltivatori diretti singoli o associati in cooperativa per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni. E' autorizzata, altresì, l'assunzione a carico del bilancio della Regione, nei confronti degli istituti mutuanti, dell'onere della differenza tra il saggio di interessi al quale il prestito è concesso a norma delle vigenti leggi per tale tipo di operazioni ed il tasso del 3%.

L'intervento della Regione ha luogo:

a) per integrare la somma che sarà concessa dagli istituti di credito autorizzati sino alla concorrenza dell'intero ammontare del valore del terreno da acquistare;

b) per l'intero ammontare della spesa quando trattasi di coltivatori singoli o associati in cooperativa, i cui rapporti, aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo o il godimento di fondi, siano stati risolti di diritto per effetto della applicazione del titolo III della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e che, comunque, non fossero o non siano divenuti titolari di rapporti di conduzione o di godimento di fondi aventi estensione sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa delle rispettive famiglie;

c) in misura non superiore al 15% dell'ammontare complessivo del mutuo nel caso di cui alla lettera a) ed all'ammontare del mutuo nel caso di cui alla lettera b), per i prestiti occorrenti per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli e di scorte vive e morte indispensabili per la conduzione del fondo acquistato, effettuati, secondo le norme in vigore, dagli istituti eser-

centi il credito agrario. In tal caso l'agevolazione è consentita in seguito a domanda dello stesso interessato contenente il piano di impiego del capitale occorrente per l'acquisto ed è limitata al concorso negli interessi per la differenza tra il tasso stesso applicato al prestito per l'acquisto del fondo ed il tasso ordinario praticato dagli istituti esercenti il credito agrario per i prestiti relativi all'acquisto delle macchine ed attrezzi agricoli.

Le anticipazioni di cui alla lettera b) del presente articolo possono essere concesse anche a coltivatori diretti per l'affrancazione di canoni enfiteutici di fondi la cui estensione a qualità rientrano tra quelli fissati dall'articolo 7 della presente legge o che risultino gravati di canoni in natura o denaro riconosciuti onerosi per l'enfiteuta;

— dalla maggioranza della Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio:

sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art. 1.

L'Assessore al bilancio, su richiesta dell'Assessore all'agricoltura, è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli istituti esercenti il credito agrario nella Regione a coltivatori diretti per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del D. L. 23 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, nonchè ad assumere a carico dell'Amministrazione regionale, nei confronti degli istituti mutuanti, l'onere della differenza fra il saggio di interessi al quale il prestito è concesso a norma delle leggi vigenti per tale tipo di operazioni ed il tasso del 3%.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse esclusivamente nel caso di prestiti a coltivatori diretti i cui rapporti di conduzione o di godimento anche derivanti da associazioni in cooperativa siano stati risolti di diritto o siano comunque venuti meno per effetto dell'applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e che non siano divenuti titolari di rapporti di conduzione o di godimento di fondi aventi estensione sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa delle rispettive famiglie.

L'intervento della Regione di cui al comma precedente ha luogo:

a) per l'importo corrispondente al residuo 34% del valore del terreno da acquistare, quando si tratti di prestatori che si avvalgono delle agevolazioni concesse dalle vigenti leggi dello Stato per l'incremento della piccola proprietà contadina;

b) per l'importo corrispondente al 66% del valore delle terre, o da acquistare, negli altri casi;

c) in misura non superiore al 15% dell'ammontare complessivo del mutuo nel caso di cui alla lettera a) e dell'ammontare del mutuo nel caso di cui alla lettera b), per i prestiti occorrenti per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli e di scorte vive e morte indispensabili per la conduzione del fondo acquistato, effettuati, secondo le norme in vigore, dagli istituti esercenti il credito agrario. In tal caso la agevolazione è consentita in seguito a domanda dell'interessato contenente il piano di impiego del capitale occorrente per gli acquisti, ed è limitata al concorso negli interessi per la differenza tra il saggio stesso applicato al prestito per l'acquisto del fondo ed il tasso ordinario praticato dagli istituti esercenti il credito agrario per i prestiti relativi all'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli;

— dagli onorevoli Cuzari, Celi, Pettini, Corrao, Rizzo e Germanà:

aggiungere nel secondo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « per l'enfiteuta », le altre: « dall'Ispettorato regionale agrario »;

sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1.

aggiungere all'articolo 1 il seguente comma. « L'Amministrazione regionale è autorizzata ad instaurare e condurre per conto degli enfiteuti, a mezzo dell'E.R.A.S., a carico del bilancio della Regione, in relazione a situazioni particolarmente gravi di ordine sociale, le azioni necessarie per l'affrancazione dei canoni di cui al comma secondo;

III LEGISLATURA

CLIV SEDUTA

18 GENNAIO 1957

— dagli onorevoli Majorana della Nicchiara e Marullo:

aggiungere all'articolo 1 il seguente comma: « Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere concesse nel caso in cui il prezzo pattuito sia superiore al valore del fondo determinato ai termini della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 »;

— dagli onorevoli Celi, Russo Giuseppe, Carollo, Corrao e Lo Magro:

sostituire, nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dalla maggioranza della Commissione per la finanza, alle parole: « Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse esclusivamente nel caso di prestiti a coltivatori diretti », *le altre:* « Alle agevolazioni di cui al comma precedente sono ammessi, con criteri di particolare precedenza fissati con le norme di cui all'articolo 7, i coltivatori diretti »;

— dall'onorevole Mazzola:

aggiungere nella lettera a) dell'articolo 1 del testo della Commissione (o nel secondo comma dell'emendamento sostitutivo della Commissione per la finanza) il seguente periodo: « Nella concessione dei prestiti saranno preferiti, a parità delle altre condizioni, i lavoratori capi di famiglie numerose. »;

— dall'onorevole Sacca:

aggiungere nella lettera a) dell'articolo 1, dopo le parole: « per effetto della applicazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104 », *le altre:* « e della legge 13 luglio 1956, n. 46 »;

— dagli onorevoli Celi, Lo Magro, Corrao, Russo Giuseppe e Carollo:

sopprimere nella lettera a) dell'articolo 1, le parole: « piccola proprietà contadina » *fino a:* « rispettive famiglie »;

aggiungere nell'articolo 5 le parole: « Stabilendo criteri di precedenza per i coltivatori diretti i cui rapporti di conduzione o di godimento, anche discendenti da associazioni in cooperativa, siano stati risolti di diritto per effetto dell'applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e che, comunque, non fossero o non siano divenuti titolari di rapporti di conduzione o di godimento di

fondi aventi estensione sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa delle rispettive famiglie. »;

— dagli onorevoli Strano, Palumbo, Tuccari, Colosi e Cortese:

sopprimere nella lettera a) dell'articolo 1 le parole da: « 27 dicembre 1950, n. 104 » *fino a:* « rispettive famiglie »;

aggiungere nell'articolo 1, dopo la lettera a), la seguente:

« a bis) a garantire ed anticipare il concorso dello Stato negli interessi di cui al citato D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, sino a quando non sarà perfezionato ed esecutivo l'atto di concessione dello stesso concorso negli interessi da parte dello Stato. »;

— dagli onorevoli Strano, Palumbo, Tuccari, Colosi, Colajanni e Cortese:

aggiungere il seguente articolo:

Art. 1 bis.

La concessione dei benefici di cui all'articolo 1, lettera a), è subordinata alla equità del prezzo di trasferimento, che, in ogni caso, non deve essere superiore alla indennità di esproprio di cui al titolo III della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, aumentata del 100 %;

— dagli onorevoli Cortese, Strano, Colajanni, Palumbo, Tuccari e Colosi:

aggiungere all'articolo 1 il seguente comma: « I lavoratori agricoli manuali coltivatori della terra, se non proprietari o enfiteuti di terreni sufficienti all'assorbimento della capacità lavorativa del loro nucleo familiare, i cui rapporti siano stati risolti per effetto della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104, hanno diritto di essere iscritti su loro domanda negli elenchi di cui all'articolo 39 della predetta legge quando gli elenchi preesistenti risultino esauriti.

L'Assessore all'agricoltura e foreste potrà altresì disporre la suddetta iscrizione anche quando gli elenchi non siano esauriti, ma già risultino assegnatari almeno l'80 dei precedenti iscritti. »;

III LEGISLATURA

CLIV SEDUTA

18 GENNAIO 1957

— dagli onorevoli Cuzari, Coniglio, Corrao, Celi e Impalà Minerva:
aggiungere il seguente articolo:

Art. 1 bis.

I canoni delle enfiteusi costituite in applicazione della facoltà prevista dall'articolo 30 secondo comma della legge 27 dicembre 1950, n. 104, ove siano sperequati in relazione al valore da attribuirsi al fondo ai fini dell'indennizzo in applicazione dell'articolo 42, stessa legge, possono essere, a richiesta di una delle parti, sottoposti a revisione.

Nel caso in cui la revisione non possa attuarsi e tuttavia il canone risulti gravemente sperequato, l'Assessore all'agricoltura, con proprio decreto, può, a termini del quinto comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, impugnare i relativi atti di concessione.

— dagli onorevoli Saccà, Tuccari, Colosi, Palumbo, Strano e Cortese:
aggiungere il seguente articolo:

Art. 1 ter.

I proprietari che intendono alienare le terre per la formazione della piccola proprietà contadina debbono notificare la proposta di alienazione ai coltivatori diretti singoli o associati detentori a qualsiasi titolo delle terre che saranno oggetto della vendita indicandone il prezzo. Analoga notifica dovrà essere fatta all'E.R.A.S..

I coltivatori diretti di cui sopra possono esercitare entro il termine di novanta giorni dalla notificazione il diritto di prelazione. In mancanza della detta notificazione i coltivatori diretti hanno diritto al riscatto delle quote dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

Tale diritto di prelazione da parte dei coltivatori del fondo può essere esercitato oltrechè dai singoli dalla maggioranza di essi per la superficie dell'intero fondo posto in vendita.

— dal Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al de-

manio, onorevole Lo Giudice, e dall'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres:

aggiungere il seguente articolo:

Art. 2 bis.

L'Assessore per l'agricoltura richiede la concessione dei benefici di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, dopo aver sentito, sulla congruità del prezzo di acquisto dei terreni, il parere di una commissione provinciale presieduta dall'Ispettore agrario provinciale e composta da un tecnico dello istituto mutuante e da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale.

sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3:

sopprimere nell'articolo 8 le parole da: « compresa in questa determinazione » fino a: « sulle singole operazioni »;

sostituire all'articolo 9 il seguente:

Art. 9.

I prestiti previsti dalla presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, sempre che riguardino acquisti di terreni destinati in prevalenza a seminativi o a pascoli e per una estensione non superiori ai sei ettari.

— dagli onorevoli Strano, Palumbo, Tuccari, Colosi, Colajanni e Cortese:

sopprimere nell'articolo 9 le parole: « semprechè riguardino acquisto di lotti di terreni destinati, in prevalenza, a seminativi o a pascoli e per un'estensione non superiore agli ettari 6 »;

— dagli onorevoli Strano, Ovazza, Denaro, D'Agata, Jacono e Cortese:

aggiungere il seguente articolo:

Art.

Le norme di cui alla presente legge si applicano ai piccoli proprietari coltivatori diretti espropriati in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche o comunque per

III LEGISLATURA

CLIV SEDUTA

18 GENNAIO 1957

causa di pubblica utilità, ed ai lavoratori manuali della terra, il cui rapporto di affitto o mezzadria sia stato rescisso in conseguenza dalle espropriazioni stesse.

— dal Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice, e dall'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres: *sostituire all'articolo 10 il seguente:*

Art. 10.

Per provvedere al pagamento del concorso negli interessi sui mutui di cui l'art. 1 è autorizzato per ciascuno degli anni finanziari dal 1956-57 al 1959-60 il limite trentennale di impegno di lire 60 milioni annui. Alla spesa autorizzata ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. n. 34 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla presente legge è effettuato direttamente a favore degli istituti di credito che hanno concesso il mutuo.

aggiungere il seguente articolo:

Art. 11 bis.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

— dagli onorevoli Cipolla, Ovazza, Russo Michele, Jacono, D'Agata e Cortese:

aggiungere i seguenti articoli:

Art.

L'onere del pagamento dell'imposta e sovrimposta fondiaria per i terreni gravati da censi e canoni in materia è trasferito dall'enfiteuta al domino diretto.

Art.

I terreni acquistati o affrancati in base

alle norme della presente legge sono esenti dal pagamento dell'imposta fondiaria per il periodo di ammortamento del mutuo.

Per lo stesso periodo i comuni possono applicare le norme dell'articolo 3 della legge (sgravi fiscali agli assegnatari) relativamente alle sovrimposte.

— dagli onorevoli Cipolla, Ovazza, Russo Michele, Strano, Jacono e Cortese:

aggiungere i seguenti articoli:

Art.

Ai coltivatori diretti che acquistino o affranchino terreni in base alle norme della presente legge sono estese tutte le agevolazioni previste a favore degli assegnatari ai sensi della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

Art.

Nel territorio della Regione siciliana i canoni enfiteutici non possono superare il 5% dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alla agricoltura, nel corso del suo intervento, ha dato ragione degli emendamenti testè presentati; prego, pertanto, la Commissione di esprimere il suo parere al riguardo.

CUZARI, *Presidente della Commissione e relatore di maggioranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZARI, *Presidente della Commissione e relatore di maggioranza.* Signor Presidente, in linea di massima la maggioranza della Commissione conferma quanto ha formato oggetto della nostra relazione. Tuttavia alcuni emendamenti presentati dal Governo comportano una diversa valutazione del disegno di legge in esame e destano qualche preoccupazione nella maggioranza della Commissione, anche perchè appaiono molto innovativi della legislazione vigente. A mio avviso, questi emendamenti possono portare, anzichè ad una migliore applicazione della legge, ad una più difficile applicazione di

essa; per cui ciò che dovrebbe risolversi in un vantaggio per i contadini estromessi, per quella determinazione di prezzi che verrebbe ad essere fissata, potrebbe risolversi in uno svantaggio, cioè nella impossibilità pratica di applicazione della legge.

Comunque, su questo argomento ritorneremo in sede di esame degli articoli.

OVAZZA, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, *relatore di minoranza*. La mia replica alle dichiarazioni del Governo sarà breve.

Non ripiglio quello che l'Assessore ha definito critica e polemica per quanto riguarda la legge di riforma agraria, perchè questa è ancora viva e avrà sviluppo per la connessione stessa che vi è in tutti i problemi agrari in riferimento particolarmente alla terra. Mi fermo alla parte più strettamente attinente al disegno di legge.

Riservandoci di esaminare gli emendamenti testè presentati dal Governo, dobbiamo intanto dire che le dichiarazioni dell'Assessore su determinati punti ci hanno soddisfatto, poichè viene accolta una nostra istanza che, come avevamo già dichiarato, era motivo di disaccordo con il Governo.

Uno dei punti essenziali che ci preoccupava — lo avevamo dichiarato in modo esplicito — era la necessità di rompere la catena delle estromissioni. Noi abbiamo detto che non ha senso sistemare degli estromessi per poi farne degli altri, dilatando sempre più una situazione di disagio già esistente. Il Governo ha dichiarato che non intenderebbe fare delle altre estromissioni; ma a noi sembra che lo articolo 6 del disegno di legge, così com'è formulato, non può ovviare a questo inconveniente, poichè esso prevede che si facciano altre estromissioni e che successivamente, a catena, si utilizzi la stessa legge per provvedere a queste estromissioni. A me sembra che, se le dichiarazioni del Governo, intese ad evitare questo disagio, questo disordine nelle campagne, devono avere un senso concreto, occorre che l'articolo sia formulato in maniera che si tengano presenti i contadini che attualmente sono sul posto e gli altri che aspirano

ad andarci onde evitare di estrometterne uno per poi pensare a ricollocarlo.

Comunque, l'accoglimento, da parte del Governo, di questo concetto, è una cosa, a nostro avviso, sostanziale e ci auguriamo che si trovi l'accordo in modo concreto perchè venga eliminato il danno delle estromissioni a catena.

Ci auguriamo anche che il Governo senta (ed eravamo convinti che tutti avrebbero sentito) l'esigenza di accogliere la nostra istanza relativa alla questione del prezzo. Vedremo in sede di discussione degli articoli e degli emendamenti se ciò potrà tradursi concretamente, con l'emanazione di apposite norme, in realtà. Questo, comunque, è un punto positivo raggiunto in questa prima fase di discussione generale.

L'Assessore ha colto una mia osservazione fatta ieri nel corso dell'intervento dell'onorevole Majorana della Nicchiara e ha avanzato una proposta che ha provocato in me, effettivamente, un sorriso, peraltro rispettoso. In verità, mi sembrava che la dichiarazione dell'onorevole Majorana dovesse intendersi in questo modo: stabilire un prezzo così basso che non ci sia addirittura possibilità di vendere. Se non fosse così, noi saremmo d'accordo. Comunque, il controllo del prezzo nei modi più acconci, se accolto dal Governo, per evitare un cattivo affare ai contadini ed anche una continua preoccupazione di doverli sostenere, potrà trovare in Assemblea la formulazione concreta nel prezzo equo corrispondente a queste possibilità, anche perchè ciò potrà costituire per la Regione motivo di soddisfazione per avere, con un suo intervento, realizzato veramente la base per la formazione di quelle aziende contadine.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Pettini, posso sorvolare in gran parte, non perchè le sue argomentazioni non siano degne di rispetto, e quindi di risposta, ma perchè la risposta l'ha data essenzialmente anche l'onorevole Stagno D'Alcontres. La questione della grande, media e piccola proprietà, che l'onorevole Pettini ha trattato e che rivela uno dei criteri di parte dell'Assemblea e del mondo agrario, cioè che bisogna pur tenere presente la utilità delle grandi proprietà, io la tradurrei, caso mai, così (e credo che su questo possiamo essere d'accordo): vi possono essere situazioni particolari nelle quali sia utile anche la grande azienda. E la questione della proprietà diventa secondaria, specialmente se

si potrà realizzare (e in questo l'onorevole Stagno ha fatto parecchie affermazioni) con forme di associazione. L'onorevole Stagno ha accennato alla necessità e alla utilità di potenziare la cooperazione o attraverso la forma di associazione o attraverso una forma, direi, più lata e più efficace, che è quella dei consorzi.

Per quanto riguarda la questione dei canoni enfiteutici, credo di potere trarre, dalle affermazioni fatte dal Governo, buoni auspici per la realizzazione di questa esigenza sentitissima, sia per i vecchi contratti enfiteutici, per i quali già qualche cosa è indicata anche nell'emendamento presentato dalla Commissione per la finanza, e per i canoni più recenti e sperequati, particolarmente per quelli che contemporaneamente hanno servito di usbergo per sfuggire, in sostanza, alla riforma agraria.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ripeto quello che ho detto nella mia relazione, all'inizio di questo dibattito. Vi sono dei punti fondamentali che noi abbiamo posto come elementi concreti per potere aderire a questo disegno di legge, soprattutto nell'interesse delle masse contadine e di tutta la Sicilia. Mi auguro che sulla base delle dichiarazioni del Governo, dall'esame degli emendamenti presentati o da presentare possa veramente realizzarsi una unità concorde dell'Assemblea per risolvere il grosso problema della terra ai contadini e della loro piena proprietà. E piena proprietà non significa avere la proprietà giuridica della terra, ma essere in condizione di potere esercitare in questa proprietà tutto il proprio lavoro con tranquillità e con risultati economici, realizzando una libertà che questi contadini hanno diritto di avere come elemento di potenziamento della nostra agricoltura e della nostra società.

PRESIDENTE. Invito ancora una volta i deputati, che avessero intenzione di presentare emendamenti, di affrettarsi a farlo per quelle determinazioni che dobbiamo prendere in ordine alla prosecuzione della discussione del disegno di legge.

Vorrei precisare che non ho ancora dichiarato chiusa la discussione generale; ho solo dichiarato chiusa l'iscrizione dei deputati a parlare. Gli emendamenti presentati sono numerosissimi ed alcuni anche di notevole importanza. Qualche altro mi pare implichi que-

stioni di diritto, anche esse di delicata portata. Non mi pare, quindi, che si possa subito procedere all'esame degli articoli; per cui sarei del parere di rinviare il seguito della discussione al pomeriggio onde dare a tutti i colleghi, al Governo ed alla Commissione la possibilità di esaminare i numerosi emendamenti. Intanto potremmo procedere con l'esame di un altro disegno di legge di rapido corso, anche per dare alla seduta qualche risultato pratico.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, concordo con le sue vedute in merito all'ordine dei lavori. Vorrei soltanto pregarla, prima di passare eventualmente ad altro argomento, di porre ai voti l'ordine del giorno da me presentato e che l'Assessore onorevole Stagno ha dichiarato di accettare in linea di massima. L'ordine del giorno, votato dall'Assemblea, può avere un effetto tranquillante, appunto per quel carattere di urgenza che abbiamo segnalato nella discussione di ieri sera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è stato letto ad inizio di seduta ed è stato distribuito.

Non avrei alcuna difficoltà, anzi sarei lieto di porre in votazione l'ordine del giorno, specie se quanto l'onorevole Cipolla presume sia fondato, e cioè che il Governo e la Commissione vi aderiscono. In questo caso, potremmo addirittura votare l'ordine del giorno a chiusura della discussione generale e procedere, quindi, alla votazione del passaggio all'esame degli articoli. Dopodiché si potrebbe rinviare la discussione ad altra seduta perchè ci sono degli emendamenti che esigono un coordinamento ed una meditazione da parte del Governo, della Commissione e di tutti i deputati.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Signor Presidente, il Governo ritiene che la discussione e la votazione sullo ordine del giorno presentato dall'onorevole Cipolla potrà avvenire dopo la votazione dei singoli articoli, se la legge che sarà votata dall'Assemblea conterrà delle norme che riguardino la materia oggetto dell'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Stagno, l'articolo 114 del regolamento dice che « durante la discussione generale o prima che si inizi, possono essere presentati ordini del giorno concernenti la materia in discussione ». E lo articolo 116 aggiunge: « Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale »; non dopo la votazione degli articoli, appunto perchè impegnano l'indirizzo esecutivo del Governo sul disegno di legge e quindi predispongono il voto favorevole o sfavorevole al disegno di legge stesso.

Il Governo, se vuole, può, comunque, riservarsi di dare la risposta nella seduta successiva.

Non essendo chiara la decisione in ordine all'argomento che stiamo discutendo e per dar modo al Governo di valutare il problema posto dall'ordine del giorno, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta successiva.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Norme transitorie per il collocamento delle esattorie delle imposte dirette gestite in delegazione governativa » (285).

PRESIDENTE. Si passa al numero 2) della lettera B) dell'ordine del giorno, cioè alla discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per il collocamento delle esattorie delle imposte dirette gestite in delegazione governativa ».

RESTIVO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Commissione*. Onorevole Presidente, la relazione al disegno di legge non è stata ancora distribuita, poichè la Commissione ha ravvisato l'opportunità di sentire i rappresentanti della categoria interessata, il che avrà luogo in una riunione appositamente indetta per le ore 12 di oggi.

Devo dire che nel merito c'è una perfetta intesa anche con l'Assessore alle finanze, quindi la discussione del disegno di legge potrebbe aver luogo subito, ma sarebbe più opportuno, per una ragione di forma, che venisse rinviata al pomeriggio.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la richiesta dell'onorevole Restivo è accolta.

Inversione dell'ordine del giorno.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno perchè si tratti con precedenza la proposta di legge numero 180, iscritta al numero 7 della lettera B) dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la inversione dell'ordine del giorno proposta dall'onorevole Restivo.

(E' approvata)

Discussione della proposta di legge: « Conferimento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari vacanti per effetto dell'esodo volontario (legge dello Stato 27 febbraio 1955, n. 53) e dei posti di ruolo in soprannumero vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1957-58 » (180).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione della proposta di legge: « Conferimento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari vacanti per effetto dell'esodo volontario (legge dello Stato 27 febbraio 1955, n. 53) e dei posti di ruolo in soprannumero vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1957-58 », di iniziativa dell'onorevole Impalà Minerva.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lo Magro.

LO MAGRO, *Presidente della Commissione e relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 1.

MAZZOLA, segretario:

Art. 1.

I posti di insegnante elementare che si rendono vacanti per effetto dell'esodo volontario, previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, entro il termine fissato dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sono conferiti:

a) nella misura del 50% ai maestri compresi nella graduatoria dei ruoli speciali transitori di cui alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 30, e successive modificazioni senza pregiudizio per la misura di un quinto dei posti attribuiti annualmente.

b) Nella misura del 50% ai maestri del ruolo in soprannumero da immettere nel ruolo ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 6 maggio 1955, n. 40.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo una breve sospensione della seduta per concordare con la Commissione alcune modifiche al testo della proposta di legge, sulle quali, in linea di massima, siamo di accordo.

PRESIDENTE. In accoglimento della richiesta dell'onorevole Assessore alla pubblica istruzione, la seduta è sospesa per dieci minuti. Prego, però, i colleghi ed il Governo di prendere gli accordi prima delle sedute e non durante il corso di esse, per non sminuire la solennità delle sedute stesse.

(La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 11,35)

Presidenza del Vice Presidente
MONTALBANO

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Comunico che gli onorevoli Lo' Magro, Rizzo, Marzaro, Impalà Minerva e Cinà hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1 bis.

Le percentuali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente vengono computate detraendo dal numero totale dei posti resi disponibili una percentuale del 10%, che viene riservata in favore degli idonei del concorso magistrale ordinario, secondo l'ordine delle graduatorie provinciali.

Qual è il pensiero del Governo?

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Dichiaro a nome del Governo, di accettare l'emendamento.

GRAMMATICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Propongo di sostituire alla parola « idonei » l'altra « approvati ». Bisogna infatti tener presente che in Sicilia abbiamo i cosiddetti « approvati », cioè coloro che sono ritenuti idonei pur non avendo raggiunto i 105-175 millesimi voluti dalla legge nazionale. Di conseguenza, per non creare equivoci ai fini della interpretazione della legge, sarebbe bene dire « in favore degli approvati del concorso magistrale » anziché « degli idonei ».

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Non vorrei che questa proposta dello onorevole Grammatico ingenerasse confusione. Noi abbiamo tre termini: vincitori, idonei ed approvati. I vincitori sono coloro che hanno già avuto per diritto il posto o lo debbono avere; gli idonei sono coloro che hanno rag-

giunto un determinato punteggio che li rende idonei, qualora dovesse essere aumentata la graduatoria; gli approvati sono un'altra cosa. Ora io credo che la Commissione intenda parlare degli idonei, i quali immediatamente succedono ai vincitori, secondo l'ordine della graduatoria.

I vincitori del concorso hanno la certezza del posto, poichè esso è riservato nel concorso stesso; l'aliquota del 10 per cento viene, invece, destinata agli idonei a partire dal primo vincitore, cioè dal primo idoneo. Questo è il concetto.

GRAMMATICO. Accetto la precisazione dell'onorevole Assessore e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 1 bis proposto dagli onorevoli Lo Magro ed altri: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 2.

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 2 della proposta di legge.

MAZZOLA, segretario:

Art. 2.

I posti che si rendono disponibili nel capoluogo di provincia per effetto dell'esodo volontario sono destinati ai trasferimenti magistrali degli insegnanti di ruolo della stessa provincia.

I posti che si rendano disponibili per effetto del movimento previsto dal precedente comma nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, vanno aggiunti agli altri della stessa provincia resisi vacanti per effetto della suddetta legge 27 febbraio 1955, n. 53, al fine del conferimento di essi ai maestri di cui al comma a) e b) dell'articolo 1.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Essendo stato approvato l'articolo 1 bis, ritengo necessario che nell'articolo 2 si faccia riferimento, oltre che al comma a) e b) dello articolo 1, anche all'articolo aggiuntivo 1 bis, che in sede di coordinamento diventa articolo 2. Pertanto propongo il seguente emendamento:

aggiungere alla fine dell'articolo 2 le parole: « e dell'articolo 2 ».

RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Desidererei un chiarimento. Il secondo comma dell'articolo 2 (che diventerà articolo 3 in sede di coordinamento) dice: « I posti che si rendano disponibili per effetto del movimento previsto dal precedente comma nei comuni, diversi dal capoluogo di provincia, vanno aggiunti agli altri della stessa provincia resisi vacanti per effetto della suddetta legge 27 febbraio 1955, numero 53, al fine del conferimento di essi ai maestri di cui al comma a) e b) dell'articolo 1 ».

In questo modo sembra che i posti debbano essere conferiti solo ai maestri di cui al suddetto secondo comma; cosicchè quella quota del 10 per cento non viene integrata.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. L'abbiamo detto all'articolo 1 bis, divenuto articolo 2.

RIZZO. E basta questo solo riferimento? A me sembra che la formulazione dell'articolo 2 faccia chiaramente intendere che i posti vanno conferiti soltanto a quelli...

PRESIDENTE. Mi pare che il chiarimento dato dall'Assessore sia sufficiente.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Basta il riferimento, perchè l'articolo 1 bis riguarda proprio l'aliquota del 10 per cento.

RIZZO. Io suggerisco di formulare così lo emendamento dell'Assessore alla pubblica istruzione:

aggiungere alla fine dell'articolo 2 le parole: ed a quelli di cui all'articolo 2 ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Assessore alla pubblica istruzione di esprimere il suo parere sulla modificazione suggerita dall'onorevole Rizzo.

CANNIZZO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Accetto il suggerimento dell'onorevole Rizzo e dichiaro di modificare in tal senso il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'Assessore alla pubblica istruzione, che rileggo:

aggiungere alla fine dell'articolo 2 le parole: « ed a quelli di cui all'articolo 2 ».

(E' approvato)

Esso diventa articolo 3.

Si dia lettura dell'articolo 3 della proposta di legge.

MAZZOLA, *segretario*:

Art. 3.

I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 risulteranno vacanti nel ruolo in soprannumero a causa dell'immissione nel ruolo ordinario dei maestri dello stesso ruolo in soprannumero, o per qualsiasi altro motivo, saranno conferiti secondo l'art. 7 della legge 6 maggio 1955, n. 40.

CANNIZZO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Poichè l'articolo 3 fa riferimento ad una legge che noi con la proposta di legge in esame modifichiamo (la legge 6 maggio 1955, numero 40), ritengo sia il caso di modificare anche questo articolo 3.

LO MAGRO, *Presidente della Commissione e relatore*. In quale parte?

CANNIZZO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Nell'ultima parte. Siccome noi facciamo

riferimento ad una legge dello Stato in cui non è prevista l'aliquota del 10 per cento da noi apportata, anche in questo articolo dobbiamo fare riferimento all'aliquota del 10 per cento.

LO MAGRO, *Presidente della Commissione e relatore*. Si potrebbe dire: « che saranno ripartiti ai sensi degli articoli 1 e 2.

CANNIZZO, *Assessore alla pubblica istruzione*. D'accordo.

Prego la Commissione di preparare un emendamento in questo senso. Risulta chiaro, che la modifica che noi abbiamo applicato per i posti risultanti dall'esodo volontario, va riportata ai posti che si renderanno vacanti nei ruoli in soprannumero per effetto del passaggio.

CINA'. Non è così.

LO MAGRO, *Presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Assessore, presenti un emendamento; la Commissione lo esaminerà.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore alla pubblica istruzione ha presentato il seguente emendamento:

sostituire nell'articolo 3 alle parole: « secondo l'articolo 7 della legge 6 maggio 1955, n. 40 » le altre: « con le modalità e le aliquote di cui alla presente legge ». Qual è il parere della Commissione?

LO MAGRO, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria allo emendamento proposto dall'Assessore.

CANNIZZO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Ho presentato l'emendamento perchè sono stato costretto a presentarlo, e non perchè il Governo ci tenga particolarmente.

Però vorrei sottoporvi una questione: l'onorevole Impalà mi faceva osservare che si tratta di un caso diverso da quello dell'esodo volontario ed io sono perfettamente d'accordo. E' questa un'altra categoria di posti liberi che

III LEGISLATURA

CLIV SEDUTA

13 GENNAIO 1957

dovrebbero essere assegnati. L'articolo 7 della legge 6 maggio 1955, numero 40, stabilisce come assegnarli; però, dal momento che entriamo in un altro ordine di idee (se ci vogliamo entrare), cioè di aumentare sensibilmente il numero degli idonei in maniera da passarli alla categoria dei vincitori, sottopongo alla Commissione e all'Assemblea l'opportunità di stabilire anche una aliquota per questi posti.

Quindi sono perfettamente d'accordo con la Commissione che non si tratta di posti resi liberi dell'esodo volontario, che è una cosa completamente diversa; però, faccio notare che, in definitiva, si tratta di posti che i soprannumerari vengono a togliere ai titolari ed insegnanti, quindi, che, in pratica, hanno una sistemazione in ruolo. Ora sarebbe questo il modo di restituire una aliquota a coloro che avrebbero diritto alla titolarità.

Comunque, io l'ho fatto presente perchè la Commissione e l'Assemblea esaminino se non sia opportuno, dal momento che vogliamo arrivare ad una legge che aumenti i posti nella graduatoria, inserire anche questi, tenendo presente che sono posti completamente diversi da quelli derivanti dell'esodo volontario. Il Governo non ha nessuna volontà di influire in un senso o in un altro e lascia libera l'Assemblea di decidere come vuole.

IMPALA' MINERVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPALA' MINERVA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato dall'onorevole Assessore può presentare dei vantaggi, dei lati positivi. Egli intende, infatti, agevolare la categoria degli idonei, facendoli partecipare alla graduatoria dei posti in soprannumero. Vorrei fare, però, osservare all'onorevole Assessore che il ruolo dei soprannumerari è regolato dalla legge 6 maggio 1955, numero 40, che noi non possiamo abrogare, e poi che questi idonei, che l'Assessore vorrebbe agevolare, potrebbero usufruire dei medesimi posti, partecipando al concorso del 60 per cento e del 20 per cento.

Non vedo perchè dovremmo utilizzare dei posti di ruolo, in particolare quelli in soprannumero, per aiutare dei maestri, che potrebbero partecipare al medesimo concorso del ruolo in soprannumero.

Pertanto non sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Assessore.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Onorevole Impalà, io non ho un motivo particolare per difendere il mio emendamento. Le faccio notare, però, che una legge fatta dall'Assemblea può benissimo essere revocata o modificata dall'Assemblea stessa. Leggi irrevocabili non ve ne sono; neanche quelle costituzionali lo sono. Comunque, se domani dovessimo effettivamente interessarci alla categoria degli idonei per modificare la legge, dovremmo reperire dei posti in un qualsiasi ruolo e portarli all'altro. Purtroppo, si tratta di categorie tali per cui non se ne possono agevolare alcune senza danneggiarne altre. Ritengo, peraltro, che, in ogni caso, facendo una nuova legge (prego la Commissione di prestare la massima attenzione), noi nuoceremmo ai soprannumerari, avendo essi diritto a tutti i posti disponibili, ove si rendessero tali. Quindi, a scapito soltanto dei non soprannumerari o dei ruoli speciali transitori e delle altre categorie, potremmo aumentare il numero dei vincitori di concorso. Io ritengo che, effettivamente, non possiamo non considerare con una visione uguale e con perfetta armonia tutte le varie esigenze, sia quella dei transitoristi sia quella dei soprannumerari, sia quella dei vincitori di concorso e quella degli idonei. Perciò io mi asterrò dalla votazione dell'emendamento, non perchè al mio emendamento io sia attaccato, ma perchè ho voluto porre all'ordine del giorno questa questione: qualunque sia la legge che si farà a favore degli idonei, essa toglierà ad altri, diritti acquisiti con altre leggi; quindi, dovremo modificare le altre leggi. Se non vogliamo modificare questa, non dobbiamo modificare le altre. Non so per quale motivo non si debba modificare una legge e si debbano modificare le altre. Comunque, il Governo dichiara di mantenere l'emendamento e di astenersi dalla votazione dell'emendamento stesso.

IMPALA' MINERVA. Semmai, l'emendamento dovrebbe dire « a modifica della legge 6 maggio 1955 » in quanto costituirebbe una

reale modifica. Vorrei poi dire che i maestri, per entrare nel ruolo in soprannumero, devono servirsi dei mezzi idonei, cioè del concorso del 60 e del 20 per cento di cui parla la legge 6 maggio 1955.

GRAMMATICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Io non condivido il pensiero espresso dall'onorevole Impalà. Vorrei chiedere qualche minuto di sospensione per dare modo alla Commissione di riunirsi per esaminare attentamente l'emendamento.

La legge relativa alla istituzione del ruolo soprannumerario prevede, è vero, determinate aliquote da dare a determinate categorie di insegnanti, ma prevede queste aliquote semplicemente per la prima attuazione della legge. Ne viene di conseguenza che non possono essere prese in considerazione le osservazioni dell'onorevole Impalà, cioè che, lasciando il 50 per cento dei posti al ruolo soprannumerario, quel 50 per cento sarà distribuito per il 60 per cento agli idonei, per il 20 per cento a coloro che hanno un minimo di quattro anni d'insegnamento e per un altro 20 per cento ai transitoristi. Quel 50 per cento verrà distribuito secondo le direttive che al momento opportuno darà l'Assessore, perchè la legge del ruolo soprannumerario prevede la distinzione per categorie soltanto nella fase di prima attuazione. Qui, invece, ci troveremmo in una fase diversa, essendo praticamente avvenuta — almeno come bando di concorso — l'attuazione delle varie parti della legge.

CALDERARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDERARO. Signor Presidente, poichè sono già le ore 12, invece di sospendere la seduta, sarebbe opportuno rinviarla al pomeriggio. Non credo che basti una breve sospensione di dieci minuti per ordinare un po' le nostre idee, giacchè il problema sorto è abbastanza complicato.

Il concorso in soprannumero consente la partecipazione degli idonei per il 60 per cento soltanto nella sua prima attuazione; invece, tutti i successivi concorsi per i soprannumerari saranno banditi senza ordine di prefe-

renza nella qualità degli insegnanti. A noi preme far rilevare che si è fatta eccezione per gli idonei (il 10 per cento) soltanto perchè, nell'ultimo concorso testè espletato, molti idonei hanno conseguito il massimo della votazione e non sono riusciti ad entrare tra i vincitori. Si vogliono aiutare i migliori tra quelli che hanno partecipato a questo concorso e quindi l'aver assegnato a questi idonei il 10 per cento è già sufficiente. Dare poi la possibilità di altre immissioni per il resto dei posti che si possono rendere vacanti, non mi pare sia giusto; ecco perchè sarebbe opportuno esaminare esattamente questo punto. Io non condivido l'idea dell'Assessore alla pubblica istruzione, per cui mi pare che i posti, che si renderanno vacanti in seguito al passaggio nel ruolo ordinario, debbono essere assegnati per concorso bandito per tutti i maestri, senza preferenza di idonei e di non idonei.

CANNIZZO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, mi pare che la proposta di legge, che presentava un carattere di estrema facilità, si vada complicando. Vorrei pregare la Commissione di badare ad un punto essenziale. Abbiamo due testi in contrasto, che possono influire anche sulla discussione di progetti di leggi che si trovano allo esame dell'Assemblea. Qualcuno dice: questi posti sono pochi; qualcunaltro: sono molti. C'è anche chi dice: introduciamo questo 10 per cento come affermazione di principio.

Ciò significa che al principio farà seguito qualche altro provvedimento. Altri, invece, sostengono che questo 10 per cento è già eccessivo, senza calcolare che la percentuale dei posti derivati dall'esodo volontario è minima.

Propongo, quindi, che venga sospeso l'esame del progetto di legge per dare modo alla Commissione di sviscerare questi problemi, i quali, se non bene esaminati, potrebbero pregiudicare tutto il lavoro legislativo che l'Assemblea ha in animo di predisporre su tutta questa materia. Aderisco, comunque, alla richiesta di rinviare la discussione alla seduta successiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Cannizzo aderisce alla richiesta fatta dall'onorevole Calderaro, di rinviare l'esame del progetto di legge alla seduta successiva. L'articolo 102 del regolamento dice che « nell'ipotesi in cui il Governo e la Commissione si oppongano ad un emendamento, la discussione è rinviata al giorno seguente ».

Quindi, desidero sapere se il Governo fa formale richiesta di rinvio della discussione al giorno seguente.

CANNIZZO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Io mi attengo al regolamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

LO MAGRO, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, ho l'impressione che nel corso dell'esame del progetto di legge si siano create delle confusioni giustificate e delle confusioni non giustificate. Tuttavia, ritengo utile una sospensiva di qualche minuto per dare modo alla Commissione.

CANNIZZO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Si dovrà tornare alle ore 16.

LO MAGRO, *Presidente della Commissione e relatore*. Dico di qualche minuto, perchè, se si dovesse applicare il regolamento, allora dovremmo rinviare a domani, data la richiesta formale fatta, salvo che il Presidente non ritenga di potere rinviare ad oggi pomeriggio.

Se il Presidente è del parere di rinviare la discussione al pomeriggio, siamo d'accordo; ma, se si tratta di rinviare a domani, siccome penso che le difficoltà sorte siano tali da impedirci di andare avanti nell'esame del disegno di legge, in questo caso pregherei di accordare una sospensione di pochi minuti.

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario a rinviare la discussione al pomeriggio, ma la richiesta deve essere fatta dal Governo.

CANNIZZO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Io chiedo che si applichi al riguardo quanto previsto dal regolamento.

BONFIGLIO. Desidero sapere se ci sono emendamenti presentati.

PRESIDENTE. C'è un emendamento del Governo.

GRAMMATICO. Che la Commissione desidera esaminare attentamente.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Se la richiesta è questa, non resta che applicare il regolamento.

CANNIZZO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Esaminate pure l'emendamento, se ritenete di averne la possibilità in pochi minuti.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Se la Commissione ha fatto richiesta di esaminare l'emendamento presentato dal Governo, non può che applicarsi la norma del regolamento interno, in base alla quale decide il Presidente, senza votazione e senza interpellare l'Assemblea. Il regolamento, signor Presidente, prescrive quello che si fa in questi casi e lo prescrive tassativamente.

PRESIDENTE. Dato che il Governo insiste nella richiesta di applicazione dell'articolo 102 del regolamento....

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Non è il Governo. E' la Commissione, per la verità.

PRESIDENTE. La Commissione ha fatto richiesta diversa; però, non tutti i membri della Commissione sono d'accordo sulla richiesta.

LO MAGRO, *Presidente della Commissione e relatore*. In primo momento avevamo respinto l'emendamento; poi sono sorti in seno alla stessa Commissione dei pareri discordi. L'onorevole Grammatico ha chiesto una breve sospensione per un più approfondito esame dell'emendamento e l'onorevole Calderaro, per lo stesso motivo, ha chiesto il rinvio della discussione al pomeriggio. Io, dopo aver ascoltato il Governo, ho suggerito l'opportunità di sospendere brevemente la seduta, ma non di applicare il regolamento nel senso di

III LEGISLATURA

CLIV SEDUTA

18 GENNAIO 1957

rinvia a domani la discussione. Comunque,
decida il Presidente.

PRESIDENTE. La discussione proseguirà
nella seduta successiva.

La seduta è rinviata al pomeriggio, alle ore
16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 12,15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI
Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo